

Niente stop per i crediti energia e super Ace

La correzione

Cambia il testo in Gazzetta e tornano in pista le vendite degli altri bonus

Giorgio Gavelli

Bonus non edilizi ancora cedibili senza nuove limitazioni. Diversamente dalle bozze circolate giovedì, il testo del decreto 11/2023 introduce vincoli solo per le cessioni dei crediti d'imposta derivanti dai bonus edilizi ma non riguarda crediti di diversa natura.

Nonostante, infatti, la rubrica dell'articolo 2 del decreto riporti ancora l'indicazione «modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali» (senza ulteriore specificazione), il testo pubblicato e vigente non contiene più due commi con i quali la bozza intendeva vietare «la prima cessione» di un serie di cre-

diti d'imposta distintamente elencati, diversi da quelli legati agli interventi sugli immobili. In particolare, si sono salvati:

- il credito «super-Ace»;
- i crediti «energia e gas» per il terzo trimestre 2022;
- i crediti per acquisto carburanti dei settori agricolo e della pesca per il terzo trimestre 2022;
- i crediti «energia e gas» per i mesi di ottobre e novembre 2022 e per il mese di dicembre 2022;
- i crediti per acquisto carburanti dei settori agricolo e della pesca per il IV° trimestre 2022;
- i crediti «energia e gas» e il bonus carburanti dei settori agricolo e della pesca previsti per il primo trimestre 2023;
- il cosiddetto «bonus chef»;
- il credito d'imposta riconosciuto alle imprese turistiche nell'ambito del Pnrr;
- il bonus digitalizzazione per le agenzie di viaggio e i tour operator.

Il tempo dirà se il blocco alle prime cessioni di questi crediti d'imposta (che la bozza disapplicava so-

lo nei confronti dei contratti di cessione aventi data certa stipulati prima del 17 febbraio 2023) è solo momentaneamente rimandato. Peraltro, va ricordato che questi crediti d'imposta hanno regole parzialmente divergenti rispetto ai bonus edilizi: ad esempio, i crediti «energia e gas» sono cedibili a chiunque solo per intero (e con rilascio del visto di conformità), senza facoltà di successivo trasferimento da parte del cessionario, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo a favore di soggetti vigilati (niente quinta cessione ai correntisti).

Impedire la prima cessione di questi crediti, ove intervenuta a partire dal 17 febbraio, avrebbe significato consentire la limitata circolazione a favore e tra soggetti vigilati per i crediti già in circolazione a tale data, ma avrebbe impedito di innescare nuovi flussi per i crediti non ancora ceduti. In particolare, ne avrebbero risentito i crediti «energia e gas» del primo trimestre 2023 (attualmente cedibili sino a fine anno), che solo con la risoluzione 8/E

del 14 febbraio scorso hanno visto approvati i relativi codici tributo. Ma diversi problemi li avrebbero avuti anche gli analoghi crediti riferiti al III e IV trimestre 2022, la cui scadenza è stata portata al 30 settembre prossimo dal Dl Aiuti quater.

L'articolo 2, comma 4, del Dl 11/2023 abroga, invece, espressamente le disposizioni che prevedevano la possibilità di cessione e sconto in fattura per l'ecobonus, il sismabonus e la «ristrutturazione importante di primo livello» (articolo 16 del medesimo decreto), vale a dire le norme che hanno consentito un limitato trasferimento di questi bonus prima dell'entrata in vigore dell'articolo 121 del decreto Rilancio 2020. Evidentemente, si è voluto impedire che le cessioni, uscite dalla porta della norma più recente, rientrassero dalla finestra di quelle momentaneamente accantonate ma previste da disposizioni ancora in vigore riferite ad alcuni dei cosiddetti «bonus minori», acquisibili sino al 2024.